

CONVENZIONE TRA

Synlab Italia Srl con sede in Via Martiri delle Foibe, 1 – 20900 Monza (MB) Partita IVA e Codice Fiscale 00577680176, REA MB 1865893, classificato laboratorio analisi con giusta delibera della Giunta Regionale n° VII/13093 del 23/05/2003 e con certificazione ISO 9001 n° 9122.FLE1, in persona del suo Regional Director Lombardia, _____, che elegge domicilio presso l'indicata sede sociale, dichiarando nel contempo di avere tutti i poteri di legge e statuari per la sottoscrizione della presente convenzione (in seguito anche solo "Synlab");

E

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza con sede legale in Viale Elvezia 2, 20900 Monza (MB) codice fiscale/P.IVA 09314190969 nella persona del Direttore Generale _____ (in seguito anche solo "Committente");

di seguito singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche le "Parti"

Premesso che

Synlab è una società leader in Italia nel settore delle analisi di laboratorio, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, avente per oggetto sociale, tra le altre, l'attività di esercizio di poliambulatori specialistici, di laboratori di analisi chimico clinica, virologica, sierologica, batteriologica nonché di tutte le analisi ecologiche, radioimmunologiche ed istocitologiche

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

1.1 Synlab Italia si impegna ad erogare, direttamente o per il tramite di altre società collegate, controllanti e/o controllate e/o collegate da Synlab o comunque facenti parti del proprio network, od altri terzi, incaricati dalla stessa nei limiti della normativa applicabile ("Terzi Incaricati"), in favore dei dipendenti di ATS della Brianza e dei loro familiari, di seguito anche "Soggetti Beneficiari" (ciascuno singolarmente "Soggetto Beneficiario"), le seguenti prestazioni:

- tariffe scontate del 30% sul listino privato di prestazioni di laboratorio (check up esclusi) in essere presso i Punti Prelievo Synlab in Lombardia.
- tariffe scontate del 20% sul listino privato di prestazioni specialistiche erogate presso i polidiagnostici di Monza e Lecco.

Art. 2 (Modalità di pagamento e ritiro referti)

- 2.1 Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato direttamente presso le sedi Synlab dal Soggetto Beneficiario, volta per volta, per ciascuna prestazione fruita, dietro fattura intestata al Soggetto Beneficiario stesso.
- 2.2. I referti degli esami in formato cartaceo, o la password per il ritiro/scarico on-line degli stessi, saranno consegnati direttamente al Soggetto Beneficiario.

Art. 3 (Modalità di esecuzione)

- 3.1 I Soggetti Beneficiari, per usufruire dei vantaggi di cui alla presente convenzione, devono presentare presso la sede Synlab, il badge aziendale, come identificativo dello status di Soggetto Beneficiario di cui alla presente convenzione.

Art. 4 (Durata della convenzione)

- 4.1 La presente convenzione entra in vigore con la sua sottoscrizione e avrà la durata di 2 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
- 4.2 Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti, salvo intervenga disdetta di una delle Parti, comunicata all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di almeno 60 giorni dalla data di scadenza.
- 4.3 Synlab avrà il diritto di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla Committente, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 5 (Reclami, Responsabilità)

- 5.1.—Eventuali reclami inerenti le prestazioni ricevute dai Soggetti Beneficiari dovranno essere gestiti direttamente dagli stessi nei confronti di Synlab senza alcun intervento di ATS, soggetto che non interviene nel rapporto contrattuale che si instaura tra beneficiario quale soggetto richiedete le prestazioni e Synlab quale soggetto erogatore delle stesse.

Art. 6 (Facoltà di recesso)

- 6.1 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla Convenzione in qualunque momento, mediante invio, alla sede legale dell'altra Parte, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
- 6.2 Resta inteso tra le Parti che Istituti, in caso di recesso, si impegnerà comunque ad effettuare i Servizi che siano già state prenotate e confermate secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 8 Obblighi di comunicazione interna

- 8.1 ATS informerà i Dipendenti in merito alla presente Convenzione e sulle eventuali modifiche alla stessa. ATS menzionerà Synlab nel proprio elenco delle società convenzionate pubblicato sul sito Aziendale e sulla propria intranet aziendale e in modalità cartacea.
- 8.2 Synlab informerà il proprio personale in merito alla presente Convenzione nella misura delle relative competenze e sulle eventuali modifiche alla Convenzione.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

- 9.1 Le Parti sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento in relazione ai dati personali trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.
- 9.2 Le Parti garantiscono che i dati personali trasmessi e trattati in esecuzione della presente Convenzione formano oggetto di puntuale verifica di conformità al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e alla normativa nazionale applicabile in materia, ivi inclusi eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili.
- 9.3 In particolare, le Parti si impegnano ad una costante cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati e di richieste dell'Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte; inoltre, ciascuna delle Parti si impegna ad applicare le misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi connessi al trattamento e a dare immediata notizia all'altra parte di ogni eventuale violazione dei dati trattati in esecuzione della presente Convenzione.
- 9.4 Le Parti si obbligano reciprocamente a manlevare e tenere indenne l'altra parte – per qualsiasi danno, incluse le spese legali – che possa derivare da pretese avanzate da terzi a seguito dell'illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili ad una delle Parti.

Art. 10 (Legge applicabile e Foro)

- 10.1 La presente convenzione è disciplinata dalla legge italiana.
- 10.2 Per qualsiasi controversia in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Monza.

Art. 11 (Disposizioni generali)

- 11.1 Il rapporto contrattuale tra le Parti non determina di per sé organizzazione comune e/o associazione fra le Parti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione della propria attività e degli adempimenti fiscali e oneri sociali.
- 11.2 Qualsiasi modifica agli Articoli della presente convenzione dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.
- 11.3 Tutte le comunicazioni, richieste dalla presente convenzione, saranno ritenute validamente effettuate se inviate tramite raccomandata a.r. e/o posta elettronica certificata.

11.4 Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nell'esigere dall'altra l'integrale e tempestivo adempimento, ai sensi della presente convenzione, non verranno in alcun caso interpretati alla stregua di rinuncia al diritto di pretendere l'integrale adempimento in epoca successiva.

11.5 Qualsivoglia Articolo o disposizione della presente convenzione che fosse giudicata invalida od inefficace, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo:

- qualora dal contesto non ne risulti l'essenzialità, si reputerà scindibile dalla convenzione stessa e da ogni altro Articolo o disposizione della convenzione medesima, la cui validità ed efficacia non verranno perciò pregiudicate;
- qualora dal contesto risulti possibile, si reputerà sostituita da diverso Articolo o disposizione consentita, il cui contenuto sia quanto più possibile simile a quello dell'Articolo o disposizione invalida od inefficace.

11.6 Nessuna Parte potrà cedere a terzi la presente convenzione o i relativi diritti od obblighi senza il consenso scritto dell'altra Parte, nemmeno in caso di cessione o conferimento di azienda o di rami d'azienda, fusione, scissione od altre operazioni straordinarie che la coinvolgano.

11.7 In deroga al punto che precede Synlab potrà, senza il consenso scritto dell'altra Parte, cedere ad altra società del gruppo Synlab la presente convenzione e/o i relativi diritti od obblighi, eventualmente anche mediante cessione o conferimento di azienda o di rami d'azienda, fusione, scissione od altre operazioni straordinarie che la coinvolgano.

11.8 Nessuna Parte è autorizzata ad utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte se non previo consenso scritto di quest'ultima.

Art. 12

La convenzione sarà attivata presso i Punti Prelievo Synlab Lombardia, indicati nel seguente link: <https://synlab.it/dove-siamo/elenco-strutture/lombardia.html>, oltre che presso i polidiagnostici SYNLAB CAM di Monza e SYNLAB Lecco.

Monza (MB), il 04/11/2024

**Agenzia di Tutela della Salute
(ATS) della Brianza**

Synlab Italia Srl

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Committente dichiara di aver preso visione, di conoscere e di approvare specificamente per iscritto i seguenti articoli: Art. 2 (Modalità di pagamento e ritiro referiti); Art.

Synlab Italia Srl a socio unico – via Martiri delle Foibe, 1 – 20900 Monza

Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB AG

P.IVA e C.F. 00577680176 – REA MB 1865893 – Capitale Sociale: € 550.000,80 int.vers.

Tel: 039.2397800 – www.synlab.it – PEC: synlabitalia@pec.it

4 (Durata della convenzione); Art. 6 (Risoluzione della convenzione); Art. 7 (Conformità alla normativa di cui al D.Lgs. 231/2001); Art. 8 (Riservatezza); Art. 10 (legge applicabile e foro), Art. 11 (Disposizioni generali).

Monza (MB), lì 04/11/2024

**Agenzia di Tutela della Salute
(ATS) della Brianza**

Synlab Italia Srl